



REGIONE BASILICATA

**ALLEGATO A**

# PIANO TRIENNALE REGIONALE 2022 – 2024

e

## Programma annuale 2022

*“Ispezioni” Art. 27 del D.lgs. 105/2015 – Stabilimenti di “Soglia Inferiore”*

## **AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE "Ispezioni" art. 27 del D.lgs. 105/2015 – Stabilimenti di "Soglia inferiore"**

**TRIENNIO 2022 – 2024**

### **Premessa**

In data 29.07.2015 è entrato in vigore il D.L.vo n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" che ha abrogato e sostituito il D.L.vo 334/99 (e s.m.i.) ed alcuni decreti attuativi.

Il provvedimento normativo assegna al Ministero dell'Interno funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di "soglia superiore" ed alle Regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di "soglia inferiore".

Tra le disposizioni introdotte dal citato D.L.vo, l'art. 7 - comma 1- lettera a) attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", il compito di predisporre il Piano Regionale delle ispezioni, il relativo programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.

Ai sensi dell'art. 27 del decreto le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:

1. di aver adottato misure adeguate a prevenire qualsiasi incidente rilevante;
2. di disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
3. che i dati e le informazioni contenute nella documentazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
4. che siano rese disponibili e accessibili al pubblico le informazioni di cui all'articolo 23 del medesimo decreto;
5. le ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore sono pianificate, programmate ed effettuate dalla Regione sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato H del decreto.

Con riferimento alle predette attività, le "Ispezioni" devono essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" (cfr. D.L.vo 105/2015 - art. 27, comma 2) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, mirato a:

- a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B al D.L.vo 105/2015;
- b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nel suddetto allegato B;

- c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal Gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;
- e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito SGS-PIR), del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
- g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del D.lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune.

La Regione Basilicata con D.G.R. n. 1007 del 8 settembre 2016 ha adottato, ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo n. 105/2015, il Piano Regionale triennale 2016-2018 e il Programma regionale per l'anno 2016 delle Ispezioni presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore". Il Piano è stato formulato tenendo conto dell'aggiornamento dell'elenco Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente rilevante "di soglia inferiore", assoggettati agli obblighi di cui al D.L.vo n. 105/2015, redatto da I.S.P.R.A. a conclusione delle verifiche effettuate sulle notifiche presentate dai gestori, da cui risultavano in Basilicata, 3 stabilimenti a rischio di incidente rilevante "di soglia inferiore" attivi ed uno stabilimento non attivo per fallimento societario (Mythen S.p.A. sito in Ferrandina – MT).

Il Piano prevedeva:

- per l'anno 2016, una fase transitoria, durante la quale portare a termine una prima ispezione presso l'unico stabilimento con indice di priorità 1 (per la vicinanza ad altro stabilimento a rischio di incidente rilevante, ma di soglia superiore);
- per il biennio successivo l'effettuazione delle ispezioni presso gli altri due stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale;

Con D.G.R. n. 558 del 13 giugno 2017 la Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 27 del D.l.gs n. 105/2015, ha approvato lo schema di convenzione per l'esecuzione delle ispezioni per il controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", sottoscritta digitalmente con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco (repertoriata agli atti con n. REP568/4/05/2018) e con la Direzione Regionale dell'INAIL (repertoriata agli atti con n. REP 569/7/05/2018).

Vista l'impossibilità di attuare nei tempi previsti quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1007/2016, a seguito dei ritardi dovuti alla sottoscrizione delle sopraccitate convenzioni, con D.G.R. n. 331 del 20 aprile 2018 il Piano Triennale 2016-2018 è stato modificato e rimodulato approvando, ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo n. 105/2015, il Piano Triennale delle Ispezioni per il triennio 2018-2020.

Il Piano prevedeva per l'anno 2018, l'ispezione presso due stabilimenti e per l'anno 2019 presso il terzo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore presente nella Regione, attesa la definitiva cessazione dell'attività dello stabilimento Mythen S.p.A.

Come da programma è stata effettuata la prima ispezione presso lo stabilimento Autogas Nord S.p.A. (avvio visita ispettiva con nota prot. 0152646/23AB del 13 settembre 2018) e determina finale rilasciata con D.D. n. 23AB.2019/D.00245 del 05 aprile 2019.

L'attività ispettiva in Regione è proseguita con l'effettuazione di una ispezione straordinaria presso lo stabilimento della ex Mythen S.p.A., che ha accertato la non assoggettabilità al D.L.vo n. 105/2015 dell'attività svolta nello stabilimento dell'attuale proprietà (Società Greenswitch S.r.l.), in modo da fugare ogni ragionevole dubbio circa la possibile presunta attività chimico – industriale in assenza di autorizzazioni di cui al D.L.vo n. 105/2015 (conclusioni finali ispezione D.D. n. 23AB.2019/D.00580 del 17 luglio 2019).

Di seguito, a fronte della immediata disponibilità del Comando Regionale dei VV.F. e della Direzione Regionale INAIL di Basilicata per la costituzione della Commissione necessaria per l'ispezione come da Piano triennale presso la Ditta Mazzola Gas S.r.l., l'ARPAB, nonostante innumerevoli solleciti non ha comunicato alcun nominativo per la costituzione della predetta Commissione ispettiva, evidenziando la non disponibilità di personale dotato dei requisiti di cui al punto 7 dell'Allegato H del D.lgs. n. 105/2015, e pertanto non è stato possibile concludere nei tempi stabiliti il programma previsto dal Piano 2018-2020 di cui alla D.G.R. n. 331/2018.

Atteso che, ai sensi del art. 27 del D.lgs. n. 105/2015, le Regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezione di propria competenza scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione, ed attesa la necessità di modificare il Piano Regionale Triennale delle ispezioni previsto dalla D.G.R. n. 331/2018, con la D.G.R. n. 340 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Regionale Triennale delle Ispezioni 2021-2023 con cui si sono programmate le ispezioni presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" per il nuovo triennio 2021-2023.

Come da programma per l'anno 2021, si è dato luogo all'ispezione presso lo stabilimento della Ditta Mazzola Gas S.r.l. ubicato nel Comune di Potenza (avvio visita ispettiva con nota prot. 0016309/23AB del 24 giugno 2021, conclusa con l'invio del Rapporto finale di ispezione da parte della Commissione con nota del 9/03/2022, acquisita al prot. regionale n. 6529/23AH).

Con il presente aggiornamento del Piano triennale delle Ispezioni, richiamando tutto quanto già previsto nella citata D.G.R. n. 340/2021, viene predisposto il Piano delle ispezioni per il triennio 2022-2024 finalizzato a programmare le ispezioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

## Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria, in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;

- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni “*piano di ispezioni*” deve contenere, sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.L.vo n. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3), degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.L.vo n. 105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevante anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

#### **A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza**

Coerentemente con quanto previsto dal D.L.vo n.105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, gli aspetti di sicurezza da tenere in considerazione, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad ogni stabilimento, sono i seguenti:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Tali aspetti di sicurezza rappresentano i “*criteri di valutazione*” che, a loro volta, sono specificati per mezzo di alcuni “*parametri di riferimento*” in base ai quali è possibile determinare le priorità e le rispettive frequenze ispettive.

Si riportano di seguito le tabelle (A-G) estratte dall'APPENDICE 1 dell'Allegato H riguardanti i suddetti parametri.

<b>a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;</b>		
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella A)</b>		
<b>Cat.</b>	<b>Tipo di pericolo</b>	<b>Tipo di stabilimento</b>
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici b) Stoccaggio e rigassificazione GNL c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2 b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3 c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4 d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6 e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici b) Produzione metalli non ferrosi c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi d) Centrali termoelettriche

<b>b) risultanze delle ispezioni precedenti</b>		
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella B)</b>		
<b>Cat.</b>	<b>Livello</b>	<b>Descrizione</b>
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

<b>c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti</b>	
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella C)</b>	
<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.

<b>d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino</b>	
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella D)</b>	
<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

<b>e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>	
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella E)</b>	
<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

<b>f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante</b>	
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella F)</b>	
<b>Cat.</b>	<b>Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:</b>
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti) - mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti) - mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti) - centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti) - luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso) - Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno) - categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti) -luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso) - Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici) -categoria D, ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

<b>g) Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante</b>	
<b>PARAMETRI DI RIFERIMENTO (Tabella G)</b>	
<b>Cat.</b>	<b>Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento</b>
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.
<b>Cat.</b>	<b>Vie di propagazione</b>
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

L'applicazione dei suddetti criteri presuppone una conoscenza completa e omogenea degli aspetti di sicurezza relativi ad ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" oggetto di "Ispezione", conoscenza al momento insufficiente a causa dell'assenza, nella nostra Regione, di risultati di visite ispettive pregresse per tutti e tre gli stabilimenti.

## **B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione**

Dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, aggiornato alla data del 15/03/2021 a conclusione delle verifiche effettuate da I.S.P.R.A. sulle notifiche presentate dai gestori degli stabilimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 105/2015, si rileva che solo la Provincia di Potenza è interessata dalla presenza di stabilimenti di "soglia inferiore", e precisamente sono tre stabilimenti, mentre nessuno stabilimento a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricade nella Provincia di Matera.



### Comuni interessati da stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore”



### C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale attraverso il Portale SEVESO QUERY aggiorna costantemente l'elenco degli stabilimenti che risultano “assoggettati agli obblighi di notifica di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. 105/2015 o altra comunicazione”.

L'elenco degli stabilimenti di “soglia inferiore” contemplati nel presente Piano (cfr. Tabella 1) è stato estratto dall'elenco nazionale redatto da I.S.P.R.A. e pubblicato online sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ed aggiornato alla data del 15 marzo 2021.

Tabella 1. (Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio lucano - Fonte: ISPRA)

Ragione Sociale	Attività	Status	Provincia	Comune	Situazione invio notifiche	Assoggettabilità ex D.L.vo 105/2015	Status ex D. L.vo 105/2015
MAZZOLA GAS S.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	Attivo	Potenza	Potenza	Ultima notifica: 28/09/2019	Soglia Inferiore	Preesistente
COMPASS S.p.A.	Stoccaggio di GPL	Attivo	Potenza	Vaglio di Basilicata (PZ)	Ultima notifica: 23/01/2017	Soglia Inferiore	Preesistente
AUTOGAS NORD S.p.A.	Stoccaggio di GPL	Attivo	Potenza	Viggiano (PZ)	Ultima notifica: 17/03/2021	Soglia Inferiore	Preesistente

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio lucano insistono **n. 3 stabilimenti** di “soglia inferiore” suscettibili di causare incidenti rilevanti.

L'elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.lgs. 105/2015. Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.

#### D. Nuovo Piano di ispezione triennio 2022-2024

Per quanto sopra richiamato, tenuto conto delle difficoltà dovute al COVID 19 che non hanno consentito di concludere le ispezioni per l'anno 2021 e stabilendo una **periodicità triennale** per gli stabilimenti avente “**indice di priorità 2**” e **controlli biennali** per gli stabilimenti aventi “**indice di priorità 1**”, il Piano Regionale per il triennio 2022-2024 viene così articolato:

- **Anno 2022:**
  - prima ispezione presso il terzo stabilimento di “soglia inferiore” presente sul territorio della Regione Basilicata della Ditta **Compass S.p.A.** sito in **Vaglio di Basilicata (PZ)**;
- **Anno 2023:**
  - seconda ispezione presso lo stabilimento della Ditta **Autogas Nord S.p.A.** di **Viggiano (PZ)**;
- **Anno 2024:**
  - seconda ispezione presso lo stabilimento della Ditta **Mazzola Gas S.r.l.** di **Potenza**;

N°	RAGIONE SOCIALE	COMUNE (PROVINCIA)	ATTIVITA'	INDICE DI PRIORITA'	TIPO DI ISPEZIONE
<b>ANNO 2022</b>					
1	COMPASS S.P.A.	Vaglio di Basilicata (PZ)	Stoccaggio GPL	2	PRIMA ISPEZIONE
<b>ANNO 2023</b>					
1	AUTOGAS NORD S.P.A.	Viggiano (PZ)	Stoccaggio GPL	1	SECONDA ISPEZIONE
<b>ANNO 2024</b>					
1	MAZZOLA GAS S.R.L.	Potenza (PZ)	Produzione, imbottigliamento e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL)	2	SECONDA ISPEZIONE

Tabella Piano triennale delle ispezioni - Triennio 2022 - 2024

### **E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante**

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni" di cui al predetto decreto sono oggetto di approfondimenti da parte dell'autorità competente Comitato Tecnico Regionale della Basilicata (CTR), in accordo con la Regione.

Pertanto l'elenco aggiornato degli stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, come definito nell'allegato E del D.lgs. 105/2015 o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremoti o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna), potrà essere definitivamente compilato solo ad esito del completamento delle procedure di cui all'art. 19 (*Effetto domino*) commi da 1 a 4, e delle valutazioni istruttorie dei rapporti di sicurezza di cui all'art. 15 del D.lgs.105/2015, ovvero delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 (Notifica), ovvero acquisite mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 .

È pertanto presumibile che solo nelle annualità successive sarà possibile considerare in maniera esaustiva tali aspetti nella pianificazione.

Particolare rilievo presenta per l'individuazione dell'effetto domino, il coordinamento della Regione con l'Autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.

## **F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4, art. 27 del D.lgs. 105/2015.**

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Basilicata in qualità di Autorità competente con il supporto delle commissioni ispettive seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 (*Criteri e procedure per la conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.lgs. 105/2015*) e 3 (*Liste di riscontro per le ispezioni del SGS-PIR*) dell'allegato H al D.lgs. 105/2015.

Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Basilicata potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.lgs. 105/2015.

## **G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7, art. 27 del D.lgs.105/2015**

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Basilicata o su richiesta del MiSE allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs. 105/2015.

## **H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 Reach ed il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Il presente Piano non contempla impianti dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (ex D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) né impianti disciplinati dal Regolamento n. 1907/2006.

L'istruttore

Perito Chimico Gina PIROLO

Il responsabile di P.O

Valutazione delle qualità ambientali e dei rischi industriali

Ing. Nicola Grippa